

DECRETO N. 105/2026

IL PRESIDENTE

- VISTA la Legge 28.1.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 280 del 12.11.2025, con il quale l’Ing. Raffaele Latrofa è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- VISTA la Delibera n. 5 del 18.3.2026 con la quale, in base alla proposta formulata dal Presidente, il Comitato di Gestione ha nominato l’Avv. Fabrizio Urbani Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 57 dell’1.4.2026, di nomina dell’Avv. Fabrizio Urbani quale Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 94 del 24.3.2023 concernente l’Atto di Organizzazione dell’Autorità (AOA) 2023 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019;
- VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 46 del 9.9.2020 con la quale è stato integrato l’art. 11 del suddetto Regolamento;
- VISTA la Legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il D.lgs. 14.3.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la sotto-sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza”, inserita all’interno del Piano Integrato di attività e organizzazione 2026-2028 (PIAO), adottato con Decreto del Presidente n. 12 del 31.1.2026;
- VISTO l’articolo 6, comma 5, L. 84/1994, a norma del quale i provvedimenti recanti criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale sono sottoposti all’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 54 del 19.12.2024, concernente l’adozione del nuovo regolamento per il reclutamento del personale, a seguito di modifica del Ministero vigilante con nota prot. 37253 del 6.12.2023;
- VISTO il Decreto n. 13 del 29.1.2025 con il quale è stato recepito il Regolamento recante criteri e modalità di assunzione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- VISTA la nota prot. 4206 del 24.3.2026, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formulato osservazioni e richieste di modifica al citato regolamento;

- CONSIDERATO che con note prot. n. 6222 del 6.5.2026 e n. 6777 del 14.5.2026 questa Autorità ha trasmesso il Regolamento recante criteri e modalità di assunzione del personale aggiornato per il recepimento delle osservazioni del MIT e con nota prot. n. 7214 del 25.5.2026 il MIT ha evidenziato l'assenza di motivi ostativi ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della Legge 28.1.1994, n. 84;
- CONSIDERATO che questa Autorità di Sistema Portuale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, con il Regolamento ha inteso disciplinare in modo organico i criteri e le modalità di reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, pari opportunità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché della normativa vigente in materia;
- CONSIDERATO che il Regolamento definisce le procedure di programmazione del fabbisogno di personale, le modalità di svolgimento delle procedure selettive, i requisiti di accesso, la composizione delle commissioni esaminatrici e le disposizioni in materia di trasformazione dei rapporti di lavoro e progressioni interne, costituendo il riferimento regolamentare dell'Ente per il reclutamento del personale;
- VISTA l'espressione del Collegio dei revisori di cui al verbale n. 6 del 22.6.2026;
- RILEVATO che il Regolamento è stato oggetto di informativa sindacale ai sensi dell'art. 39 del CCNL Lavoratori dei Porti, con nota prot. 7603 del 3.6.2026;
- VISTA la Delibera n. 31 del 24.6.2026, con la quale il Comitato di gestione – tenuto conto anche della memoria ad essa allegata nonché delle comunicazioni e dei chiarimenti resi durante la seduta – ha adottato il “Regolamento recante criteri e modalità” di assunzione di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale”, demandando al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale l'adozione del decreto di approvazione del Regolamento

DECRETA

ART. 1

È approvato il “Regolamento recante criteri e modalità” di assunzione di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale”, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sull'albo pretorio on line e su Amministrazione Trasparente.

A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati e sostituiti i precedenti atti e regolamenti che disciplinano l'assunzione di personale, nonché ogni altra disposizione interna incompatibile con il presente Regolamento.

ART. 2

Il presente Decreto e il Regolamento allegato sono pubblicati sull'albo pretorio on line dell'Autorità e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni “Disposizioni generali – Atti Generali” e “Personale”, ai sensi del D.lgs. 14.3.2013, n. 33, oltre che nell'area intranet dell'Ente.

IL PRESIDENTE
Ing. Raffaele Latrofa

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITA' DI ASSUNZIONE DI PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure selettive, nonché i requisiti di accesso alle posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale presso l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, d'ora in poi denominata "Autorità".

TITOLO I

Articolo 2

Programmazione del fabbisogno del personale

1. L'Autorità formula, di regola con cadenza triennale in coerenza con il POT e i relativi aggiornamenti, il proprio fabbisogno di personale contenente l'indicazione delle posizioni dirigenziali e dei livelli professionali da ricoprire sulla base della Pianta Organica della Segreteria Tecnico-Operativa approvata a termini delle disposizioni recate dall'art.9, comma 5, lettera i) della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169.
2. La copertura dei posti vacanti previsti dalla Pianta Organica verrà programmata nel tempo, compatibilmente con le necessarie risorse di bilancio, dandone informativa alle Organizzazioni Sindacali di categoria.

Articolo 3

Modalità di reclutamento

1. Le modalità di reclutamento dell'Autorità per la copertura a tempo indeterminato dei posti vacanti di Pianta Organica e/o per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato destinate a far fronte a specifiche esigenze ben definite e temporanee, prevedono procedure selettive che garantiscano l'accesso dall'esterno, volte all'accertamento della professionalità richiesta mediante selezione pubblica per titoli e/o esami.
2. Ai fini della copertura di posti vacanti in pianta organica a tempo indeterminato è prevista anche la possibilità di:
 - procedere a selezioni, per titoli e/o esami, tra coloro che, nei trentasei mesi precedenti la selezione, siano stati assunti a tempo determinato per mansioni analoghe e di identico livello per un periodo non inferiore a 9 mesi;
 - procedere, previa valutazione dell'attività svolta e svolgimento di un apposito colloquio, a trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato tra coloro che hanno già superato una prova selettiva per mansioni analoghe e identico livello, sempre nel rispetto della dotazione prevista dalla Pianta Organica approvata dal Ministero vigilante.

Articolo 4

Principi generali delle selezioni

1. Tutte le procedure di selezione pubbliche debbono svolgersi con le modalità stabilite nel presente regolamento e si conformano ai seguenti principi generali che si ispirano alle regole comunemente adottate nelle pubbliche amministrazioni:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati come test di massa e/o psicoattitudinali, anche per forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;
- d) Decentramento delle procedure di reclutamento, ove possibile;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza di cui almeno uno esterno, nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- f) possibilità di avvalersi di società terze nella ricerca del personale.

2. L'Autorità garantisce pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 , recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246" e la protezione dei dati personali in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3. L'Autorità adotta procedure improntate a criteri di trasparenza idonee a garantire, in ogni fase, il pieno rispetto dei principi e delle regole generali contenute nelle norme di legge sulla prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012, n.190) e sulla trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013), e nel presente Regolamento, tese a dare comunque adeguata evidenza dei criteri e delle modalità effettuate nella selezione delle risorse umane da acquisire.

4. Nell'ambito delle attività di ricerca e selezione del personale, l'Autorità individua i profili professionali più idonei per il miglior impiego delle risorse umane in relazione all'evoluzione del modello organizzativo.

5. In ottemperanza di quanto disposto dal D.lgs. n.196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento dei dati è l'Autorità che garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili) acquisiti nel corso del processo di selezione, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale.

Articolo 5

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in particolare, stabilisce i requisiti essenziali, i tempi, i criteri e le modalità generali di reclutamento del personale con contratto di lavoro subordinato di qualifica impiegatizia da livello VII al livello I, nonché di qualifica di quadro e dirigente sia a tempo determinato che indeterminato.

2. Il presente regolamento non si applica nel caso di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, nonché del D.lgs. 24 settembre 2016 n.185; l'individuazione del personale da inserire a fronte di tale disposizione di legge sarà effettuata mediante:

- a) selezione tra i numeri che saranno forniti dal competente Centro per l'impiego previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere e previa individuazione delle mansioni da attribuire a tale lavoratore.
- b) stipula di convenzioni con i competenti uffici di collocamento obbligatorio, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali finalizzati all'adempimento dell'obbligo previsto dalla citata legge n.68/1999.

3. Le selezioni si svolgeranno nel rispetto delle quote di riserva previste dalla normativa vigente (Legge 12 marzo 1999, n. 68).

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ultima parte e dell'articolo 10 della legge n.84/1994 il presente Regolamento non si applica relativamente alla nomina del Segretario Generale dell'Autorità.

Articolo 6

Modalità di selezione

1. Le assunzioni alle dipendenze dell'Autorità sono effettuate, dopo la preliminare verifica interna delle professionalità richieste, previo espletamento di selezioni pubbliche finalizzate all'individuazione dei candidati in possesso di requisiti, conoscenze, competenze ed attitudini meglio rispondenti al profilo del candidato tipo, volta per volta definito per le singole posizioni lavorative da ricoprire ed attualmente disciplinate, in linea generale dalle declaratorie dei CCNL e in linea con il fabbisogno di personale.

2. Le selezioni vengono effettuate mediante la pubblicazione di avvisi i cui contenuti sono specificati di seguito.

3. La selezione dei candidati viene effettuata sulla base di:

- a) esame delle domande di partecipazione a seguito del quale viene redatto un elenco di candidati da ammettere alle successive fasi di selezione da parte della Commissione Esaminatrice in ragione del possesso dei requisiti di ammissione;
- b) eventuale prova preselettiva nel caso in cui il numero dei candidati sia elevato;
- c) valutazione dei titoli per i quali può essere riconosciuto un punteggio laddove prevista;
- d) eventuale prova scritta finalizzata alla valutazione delle competenze, conoscenze e professionalità;
- e) colloquio/prova orale finalizzata alla valutazione delle competenze, conoscenze e professionalità;
- f) eventuale prova teorico e/o pratica per la verifica della capacità dei candidati all'effettuazione di specifiche prestazioni lavorative o per la verifica del livello di qualificazione o specializzazione richiesta per la posizione.

3-bis. Per l'assunzione del personale non dirigenziale trovano diretta applicazione le disposizioni del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di modalità di espletamento delle procedure di reclutamento; tipologia, contenuto, numero delle prove di esame e relative modalità di svolgimento e correzione; reclutamento di profili specializzati; valutazione dei titoli ed esperienza professionale; utilizzo di strumenti informatici e digitali; forme di preselezione; composizione e funzionamento delle commissioni esaminatrici.

4. Le domande vanno presentate via pec alla casella di posta elettronica certificata indicata dall'Autorità o spedite a mezzo raccomandata A.R. nei termini che saranno indicati in base all'art.9.

5. I contenuti della domanda riguardano elementi relativi al *curriculum vitae* con particolare riferimento alle esperienze professionali indicate nell'avviso di selezione e le domande vengono corredate da attestati o autocertificazioni inerenti ai titoli e le esperienze possedute.

6. L'omissione della firma da parte del concorrente o la presentazione della domanda oltre i termini previsti dall'avviso comporta l'esclusione dalla selezione, in quanto mancanze insanabili. L'Autorità procede, nel caso, alla comunicazione dell'esclusione al singolo candidato prima della consegna delle domande alla Commissione esaminatrice.

Articolo 7

Requisiti necessari all'ammissione alla selezione

1. Possono accedere alle selezioni i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a) età non inferiore a 18 (diciotto) anni;
- b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (dichiarando, eventualmente, i motivi del mancato godimento dei diritti stessi);
- d) idoneità fisica in relazione al posto da ricoprire;
- e) titolo di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l'accesso a ciascun profilo professionale;
- f) conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche nonché della lingua inglese a livello adeguato alle mansioni cui si riferisce la procedura selettiva e, ove opportuno, in relazione alla posizione da ricoprire, di altre lingue straniere;
- g) altri e/o diversi titoli e requisiti espressamente specificati al momento della selezione;
- h) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985).

2. Non possono essere ammessi alle prove selettive coloro che:

- a) Siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
- b) Siano stati destituiti, o dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o ente;
- c) abbiano riportato condanne penali definitive per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro con un ente o un'amministrazione pubblica se da esso deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità di contrarre con la p.a., o l'estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Codice penale, artt. 3, 4, 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97);
- d) Siano posti in quiescenza.

3. Ai cittadini non italiani è richiesta la conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, da verificare durante le prove.

4. I candidati a posti per i quali è richiesta la conduzione dei veicoli, anche a carattere saltuario, devono essere in possesso della patente di abilitazione per la guida prevista dalle norme specifiche.

5. I requisiti, certificati con autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dai candidati alla selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione per la presentazione della domanda. L'Autorità ha facoltà di accertare, con controlli a campione, la veridicità di quanto dichiarato.

Articolo 8

Verifica requisiti per ammissione

1. L'Ente, ai fini della verifica dell'esistenza di eventuali condanne penali o di procedimenti penali pendenti, nonché di misure restrittive della libertà personale, richiede, prima dell'assunzione, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso la Procura competente in base alla residenza del candidato.
2. L'accertamento del reale possesso dei requisiti richiesti e dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione è effettuato al momento dell'assunzione con conseguente eventuale rettifica della graduatoria approvata.
3. La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione, comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Articolo 9

Avviso di selezione

1. Le selezioni sono indette con provvedimento del Presidente dell'Autorità con il quale viene altresì approvato l'avviso di selezione con allegato lo schema di domanda di partecipazione.
2. L'avviso comunica l'offerta di lavoro e deve contenere:
 - a) l'indicazione del livello da ricoprire con l'eventuale descrizione dello specifico profilo, nonché il numero dei posti;
 - b) l'indicazione di eventuali riserve a favore di determinate categorie;
 - c) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per partecipare alla selezione ed eventuale assunzione;
 - d) il titolo di studio richiesto;
 - e) le materie oggetto di esame;
 - f) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
 - g) le norme di riferimento relative ai titoli che danno luogo a precedenza nel caso di selezioni riservate a categorie protette o, a preferenza, a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;
 - h) le modalità con cui i candidati con disabilità, in relazione alla propria condizione di disabilità, sono tenuti a comunicare l'eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove che consentano agli stessi di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, ai sensi dell'art.16, comma 1, della legge n. 68/99, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art.20 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione con la precisazione che trattasi di termine perentorio. Tale termine non può essere inferiore ai 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
 - j) il diario e la sede delle prove, ovvero la convocazione dei candidati;
 - k) il punteggio attribuito ad ogni singola prova ed ai titoli preferenziali, ove previsti;
 - l) l'informativa, ai sensi della vigente normativa in tema di tutela del diritto alla riservatezza, sull'utilizzo e il trattamento dei dati personali dei candidati alla selezione e di quelli risultati idonei, anche per finalità analoghe a quelle dell'avviso;
 - m) l'indicazione della durata, ove prevista, della graduatoria finale;
 - n) la possibilità di procedere, ai fini della copertura di posti vacanti in pianta organica a tempo indeterminato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3, co.2 del presente Regolamento;
 - o) il responsabile del procedimento e l'ufficio competente.

3. In riferimento all'art. 35, comma 5-ter del D.lgs. 165/2001, le graduatorie finali per il reclutamento del personale presso questa amministrazione pubblica rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.

Articolo 10

Domanda di partecipazione alla selezione

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e secondo lo schema allegato all'avviso, di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, debitamente sottoscritta, anche digitalmente, dal candidato e corredata da un documento d'identità in corso di validità, deve indicare la selezione alla quale si intende partecipare e contenere le seguenti dichiarazioni rilasciate, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza ed indicazione dell'esatto recapito, con il numero di codice di avviamento postale, al quale inviare le comunicazioni relative alla selezione e l'impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, nonché l'eventuale numero telefonico ai fini dell'immediata reperibilità e l'indirizzo e-mail, riconoscendo che l'Autorità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
- il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al lavoro previsti ai sensi del precedente articolo 7, e degli ulteriori, particolari, requisiti previsti dall'avviso di selezione con indicazione anche del titolo di studio;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali e pene accessorie riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
- eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge. I candidati che dichiarino di appartenere alle categorie previste dalla legge n.68/1999 devono altresì dichiarare di essere iscritti negli appositi elenchi istituiti presso il competente Centro per l'impiego;
- curriculum consistente in formazione scolastica e professionale, attività, esperienze lavorative, pubblicazioni ed ogni altro elemento ritenuto utile, nelle selezioni ove sia prevista la relativa valutazione;
- specificazione, per i candidati con disabilità, degli ausili necessari per sostenere le prove d'esame, in relazione alla propria condizione di disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 20, della legge n.104/1992;
- di avere ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n.196 /2003, inserita all'interno del bando di selezione, sul trattamento e utilizzo dei dati personali.

3. L'Autorità non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Non è sanabile e comporta comunque l'esclusione dalla selezione l'omissione, nella domanda, della firma del concorrente. In tale caso, così come qualora non risulti rispettato il termine di scadenza per la presentazione delle domande, stabilito dall'Avviso di selezione, l'Autorità procede a comunicare l'esclusione ai singoli candidati, prima di consegnare le domande alla Commissione Esaminatrice.

Articolo 11

Pubblicazione avvisi di selezione

1. Gli avvisi di selezione sono pubblicati mediante:
 - a) inserimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet www.portidiroma.it;
 - b) inserzioni su almeno un giornale locale e/o almeno un giornale a diffusione nazionale;
 - c) inserzioni sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana sezione Concorsi.
 - d) inserzione sul Portale unico per il reclutamento (inPA) (<https://www.inpa.gov.it/>), ai sensi dell’art. 35-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3 del D.P.R. n. 487/1994, per un periodo non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni.
2. Modifiche ed integrazioni degli avvisi relativi alle selezioni sono resi noti con le stesse modalità e forme previste per la pubblicità della selezione.
3. L’Autorità si riserva la facoltà di utilizzare anche altre forme di pubblicità per la divulgazione dell’Avviso.

Articolo 12

Commissione Esaminatrice - composizione

1. La Commissione Esaminatrice della selezione di personale esterno è nominata dal Presidente dell’Autorità con proprio provvedimento ed è composta da almeno tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto della selezione, di cui almeno uno esterno, che possono essere scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Con il medesimo provvedimento viene anche individuato chi tra i componenti svolge il ruolo di Presidente e il Segretario scelto tra il personale interno dell’Autorità.
2. In caso di selezione finalizzata alla trasformazione del rapporto di lavoro da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato la Commissione esaminatrice è composta da almeno tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto della selezione, di cui almeno uno esterno.
3. Non possono far parte della Commissione Esaminatrice i componenti del comitato di gestione, i revisori, i dipendenti che ricoprono cariche politiche ovvero che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed OO.SS. o dalle Associazioni Professionali.
4. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità dell’art.57 del decreto legislativo n.165/2001.
5. La Commissione è integrata, in relazione alle necessità, da esperti in lingua straniera e/o informatica.
6. In occasione della prima seduta, i componenti della Commissione, dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati, sottoscrivono esplicita dichiarazione con cui attestano l’assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi. Tali dichiarazioni sono allegate al verbale. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una condizione di incompatibilità è tenuto a dimettersi immediatamente da componente della commissione o da segretario. Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza di una delle cause di impedimento sin dall’insediamento della commissione, le operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono annullate con atto del Presidente. Nel caso di incompatibilità intervenuta in corso della procedura selettiva, si procede unicamente alla sostituzione del componente interessato alla predetta incompatibilità.

7. I componenti della Commissione sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni di cui alla selezione e sulle determinazioni assunte.
8. Al momento dell'insediamento la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento delle prove; tali criteri e modalità sono comunicati ai candidati mediante pubblicazione del Verbale della Commissione esaminatrice o di un suo estratto sul sito web dell'Ente.
9. La graduatoria di merito delle idonee risultanti dalla selezione è approvata con atto del Presidente.
10. La Commissione esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti; le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio palese.

Articolo 13

Espletamento delle selezioni

1. La commissione Esaminatrice procede all'espletamento delle selezioni, articolate nelle seguenti fasi essenziali che saranno specificate e disciplinate nei singoli bandi di selezione anche avuto riguardo alla complessità del profilo professionale da ricercare.
2. Per l'espletamento delle prove l'Ente può avvalersi dell'ausilio di sistemi elettronici e di aziende specializzate in selezione del personale.

Le prove scritte si svolgono mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali.

Preselezione: può essere effettuata, anche per il tramite di una società esterna, una prova preselettiva ai fini dell'ammissione alle prove scritte qualora dovessero pervenire domande di partecipazione alla procedura concorsuale in numero tale da non permettere la necessaria celerità della procedura stessa. La preselezione consisterà o in una prova scritta, o in test psicoattitudinali, e comunque in altre modalità coerenti e debitamente rapportate alle professionalità oggetto della selezione.

L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comporterà l'esclusione dalla selezione.

L'Amministrazione assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso.

L'Amministrazione prevede, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice.

Verranno ammessi alle prove concorsuali i primi candidati risultati idonei alla preselezione, in ordine decrescente di merito, fino al numero massimo dei soggetti ammissibili, significando che verranno comunque ammessi alle prove d'esame tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del cinquantesimo candidato.

I risultati della fase preselettiva non sono utili alla formazione della graduatoria definitiva.

Prove d'esame: gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale vertente, principalmente, sulle materie inerenti il profilo professionale, nel corso della quale viene accertata la professionalità, la capacità e

le attitudini richieste per la posizione da ricoprire, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e delle relative applicazioni più diffuse, nonché di almeno una lingua straniera tra quelle previste dal bando.

Modalità e calendario delle prove d'esame: verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in cui si svolgerà l'eventuale prova preselettiva o la prova scritta e la prova orale con successivo avviso pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.portidiroma.it). La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Valutazione titoli: la Commissione esaminatrice assegna i punteggi per i titoli eventualmente previsti dall'avviso di selezione, purché dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione.

Valutazione finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito: la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame sulla base dei quali si redige la graduatoria di merito.

Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito: il numero dei candidati risultanti vincitori sarà dato dal numero dei posti pubblicati nel bando di selezione. La graduatoria di merito sarà approvata con delibera del Presidente e pubblicata nel sito internet dell'Autorità (www.portidiroma.it)

Dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria sul sito decorre il termine per eventuali impugnative.

TITOLO II

Articolo 14

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

1. Qualora l'Autorità intenda procedere alla trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 3, comma 1 del presente Regolamento, nel rispetto del CCNL dei lavoratori dei porti, deve necessariamente tener conto delle previsioni della Pianta Organica vigente approvata dal Ministero vigilante, previa verifica della presenza di profili professionali idonei a ricoprire tali posizioni, coerentemente con le esigenze dell'ente nell'ambito della valorizzazione e sviluppo delle competenze del personale dipendente già inquadrato a tempo indeterminato.
2. Dell'esigenza di coprire posti vacanti in pianta organica con la selezione di personale con contratto a tempo determinato viene data comunicazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, sul sito dell'Autorità www.portidiroma.it nel quale è anche pubblicato apposito bando interno con l'indicazione degli elementi essenziali per la partecipazione e il livello di inquadramento, in analogia a quanto previsto per la selezione esterna.
3. Possono partecipare alla selezione i dipendenti dell'Autorità in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del bando o coloro che hanno svolto, sempre con contratto a tempo determinato, mansioni analoghe e di identico livello rispetto a quello indicato nel bando per un periodo non inferiore a 9 mesi e che abbiano superato il periodo di prova senza demerito. A detta procedura non possono partecipare coloro che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) stato di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal servizio;
 - b) nel corso della loro attività presso l'Autorità o altri datori di lavoro siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione disciplinare o cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
4. Il dipendente è escluso dalla procedura selettiva in caso di sopravvenienza di una delle fattispecie di cui al precedente comma 3.
5. Il bando, in relazione al livello e profilo professionale da ricoprire, deve tenere conto dei seguenti criteri selettivi:

- esperienza professionale nel profilo da ricoprire;
- titolo di studio, titoli culturali e professionali.

La selezione si svolge mediante colloquio.

6. La Commissione esaminatrice è composta da tre esperti di provata competenza nelle materie oggetto della selezione, di cui almeno uno esterno.

Articolo 15

Progressioni interne

1. Per progressione interna si intende la procedura interna all'Autorità attraverso la quale si attuano, con le modalità indicate di seguito, avanzamenti di carriera per l'inquadramento dei dipendenti aventi titolo al livello/qualifica immediatamente superiore rispetto a quella posseduta.
2. Ai fini della progressione interna si dovrà necessariamente tener conto della Pianta Organica vigente approvata dal Ministero vigilante, dei relativi posti vacanti e della determinazione da parte del Presidente di non coprirli con accesso dall'esterno.
3. Per il reclutamento di personale di livello dirigenziale si dovrà tener conto di quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001 per le assunzioni di dipendenti con qualifica dirigenziale.
4. Dell'esigenza di coprire posti vacanti in pianta organica con progressione interna viene data comunicazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, sul sito dell'Autorità www.portidiroma.it nel quale è anche pubblicato apposito bando interno con l'indicazione degli elementi essenziali per la partecipazione e il livello di inquadramento. La progressione interna riguarda l'avanzamento di un solo livello di inquadramento.

Il Bando deve contenere le seguenti indicazioni:

- Unità Organizzativa (U.O.) nella quale vi è la necessità di procedere alla progressione di carriera;
 - Livello del CCNL dei Lavoratori dei Porti oggetto della procedura selettiva, retribuzione, possibilità di mantenimento di eventuali superminimi/ad personam e ogni altro elemento eventualmente già attribuito esclusivamente ove compatibili con la normativa vigente, con il CCNL applicabile, con gli atti organizzativi dell'Ente e con la disponibilità delle risorse di bilancio;
 - Termine di presentazione delle domande;
 - Modalità e date di svolgimento della procedura, indicando, altresì, se trattasi di procedura comparativa per titoli ed esperienza maturata e colloquio (l'esperienza deve essere maturata nel ruolo da ricoprire per un periodo minimo a quello previsti dal comma 7 del presente articolo, di cui almeno sei mesi nella specifica U.O./Area/Direzione oggetto della progressione stessa in virtù del livello da ricoprire);
 - Titoli ritenuti necessari e le modalità di attribuzione del punteggio;
 - Le materie che saranno oggetto del colloquio.
5. Tali progressioni si svolgono secondo modalità conformi ai principi generali di cui all'art. 4 del presente regolamento tenendo:
- esperienza professionale e raggiungimento obiettivi nella misura non inferiore al 75% negli ultimi 3 anni di servizio;
 - titoli di studio, culturali e professionali;
 - svolgimento di un colloquio.
6. La procedura di cui al comma 1 è riservata al personale dipendente dell'Autorità in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del bando, che:
- rivesta, al momento dell'attivazione della stessa, il livello di inquadramento immediatamente inferiore a quello oggetto della procedura;

- Possieda una anzianità di servizio di almeno 2 anni fino al 2° livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, di almeno 3 anni per il passaggio al 1° livello e a Quadro del medesimo C.C.N.L.;
- Sia in possesso dello stesso titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per l'inquadramento oggetto della procedura. Per la qualifica di quadro è sempre chiesto il titolo di laurea, fatta salva la possibilità di chiedere titoli ulteriori.

7. A detta procedura non possono partecipare i dipendenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- stato di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal servizio;
- abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni nell'anno precedente dalla comminazione della sanzione, salvo che per i provvedimenti disciplinari comminati per comportamenti in contrasto con le previsioni normative (D.Lgs. n. 81/08) e contrattuali in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro dei quali si terrà conto per due anni dalla loro comminazione.
- nel corso della loro attività presso l'Autorità siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
- non sia stata conseguita, nei due anni precedenti, una percentuale di raggiungimento degli obiettivi pari ad almeno il 75%;
- siano stati superati i 180 (centoottanta) giorni di assenza dal servizio nei 24 (ventiquattro) mesi antecedenti la data di scadenza del bando. Ai fini del conteggio non sono considerate assenze dal servizio:
 - o ferie;
 - o congedo per maternità e paternità, matrimoniale, congedi parentali e assenze per malattia del figlio come disciplinato dal D.Lgs. 151/2001;
 - o permessi di cui alla legge 104/92;
 - o infortunio sul lavoro e relativo periodo di riabilitazione al servizio;
 - o assenze per malattia conseguente a gravi patologie e comunque tutte quelle assenze riportate all'articolo 21 punto IV del CCNL dei Lavoratori dei Porti;
 - o assenze per sciopero;
 - o assenze per donazione sangue;
 - o permessi e distacchi sindacali.

8. Il dipendente sarà escluso dalla procedura selettiva in caso di sopravvenienza di una delle fattispecie di cui ai punti precedenti nel corso dello svolgimento della procedura stessa sino all'approvazione della graduatoria finale.

9. Il dipendente, inquadrato al livello superiore a seguito delle procedure di cui al presente Regolamento, può concorrere a ulteriori progressioni di carriera solo dopo decorsi 2 anni per il passaggio al 2° livello, 3 anni per il passaggio al 1° livello e a Quadro

10. le progressioni avvengono tramite procedura comparativa basata sui seguenti elementi valutativi:

- possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno per l'inquadramento oggetto della procedura;
- il raggiungimento degli obiettivi nella misura non inferiore al 75% negli ultimi 3 anni di servizio;
- competenze professionali;
- il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti;
- esperienza professionale maturata;

11. La Commissione Esaminatrice della selezione è nominata dal Presidente dell'Autorità con proprio decreto e sarà composta da almeno tre componenti e/o da esperti esterni di cui l'Autorità si riserva di avvalersi nel caso di progressioni di carriera concernenti profili particolari, altamente specializzati e/o che richiedono competenze complesse e ruoli di responsabilità. Almeno un componente della Commissione dovrà essere un

soggetto esterno all'Ente. Almeno un componente della Commissione dovrà essere un soggetto interno all'Ente. Con il medesimo provvedimento viene anche individuato chi, tra questi, svolge il ruolo di Presidente.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito internet www.portidiroma.it nella sezione "Amministrazione Trasparente – Personale".
2. Il presente Regolamento annulla e sostituisce qualsiasi precedente atto che disciplina la materia di assunzioni di personale.
3. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento verranno pubblicizzate dall'Autorità sul sito internet istituzionale.

Il Presidente

Ing. Raffaele Latrofa